

ABLE TECH NEWS

Informazioni, Aggiornamenti, Chiarimenti
e Novità Relative Alla Conservazione Elettronica

NEWSLETTER

Numero 6 del 05/09/2021

Fatturazione elettronica con San Marino
Abolizione "Esterometro" dal 2022

Il materiale contenuto nella newsletter è protetto da copyright ed è stato prodotto ad esclusivo uso interno del cliente. Ne è pertanto espressamente vietata, senza previa autorizzazione scritta di Abletech, la distribuzione a terzi, totale o parziale e con ogni mezzo, dei contenuti del presente materiale per scopi che esulano dall'attività commerciale relativa al software.

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



1. Fatturazione Elettronica con San Marino

Sono state definite con il [Provvedimento](#) firmato dal direttore dell'Agenda delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, le modalità tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative alle operazioni commerciali effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia e residenti nella Repubblica di San Marino (vedi anche Newsletter N. 4 del 2021)

Ricordiamo che dal 1° ottobre 2021 prenderà avvio un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2022, durante il quale gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea, mentre a partire dal 1 luglio 2022 potranno invece essere emesse o accettate soltanto e-fatture.

Il Provvedimento, a cui si rimanda per approfondimenti, precisa che:

- *Le fatture elettroniche scambiate tra gli operatori dei due Stati sono trasmesse e ricevute tramite Sdl secondo le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018*
- *L'ufficio tributario di San Marino fa da centro di "smistamento", trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori sanmarinesi e riceve quelle degli operatori italiani che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto Mef del 21 giugno 2021*
- *Il suddetto ufficio è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio*
- *Le fatture inviate da San Marino saranno controllate dalla direzione provinciale dell'Agenda delle Entrate di Pesaro-Urbino*
- *La procedura può essere utilizzata anche per le prestazioni di servizi effettuate da operatori nazionali nei confronti di soggetti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito loro dalla RSM. Il Sistema di interscambio (Sdl) trasmette la fattura elettronica all'ufficio tributario di San Marino, che a sua volta la inoltra al committente.*

2. Abolizione "Esterometro" dal 2022

Riprendiamo quanto già riferito in precedenti edizioni della Newsletter (vedi la N. 1 del 2021) in merito all'abrogazione dal 2022 del cosiddetto "Esterometro", novità introdotta in un'ottica di semplificazione ma che renderà necessari opportuni adattamenti nei sistemi contabili e nelle procedure di fatturazione dei soggetti coinvolti.

A partire dal 1° gennaio 2022 infatti i contribuenti soggetti a fatturazione elettronica avranno l'obbligo di inviare a SdI, sotto forma di fatture XML, prodotte utilizzando i tipi documento TD01; TD17; TD18; TD19 (utilizzo che è per il 2021 facoltativo), i dati delle fatture emesse verso soggetti esteri e delle fatture per gli acquisti dall'estero.

La trasmissione degli XML di tipo TD01 dovrà essere effettuata entro i termini fissati per l'emissione delle fatture attive (generalmente 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o nel termine stabilito da specifiche disposizioni, come nel caso delle fatture differite), mentre la trasmissione delle integrazioni/autofatture relative a fatture passive ricevute dal soggetto estero (TD17; TD18; TD19) dovrà essere effettuata *entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.*

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento circa cosa si intenda per **"data di ricezione" delle fatture passive con l'estero**, precisando che: *"l'invio dei dati in generale dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (analogica o elettronica extra SdI) o del documento comprovante l'operazione, da intendersi quale consegna dello stesso al cessionario committente che ne ottiene la disponibilità".*

Il tipo documento è un codice da inserire obbligatoriamente nella e-fattura (posizione del tracciato è 2.1.1.1 <TipoDocumento>).

Oltre a quelli già esistenti, nel febbraio 2020 sono stati introdotti i seguenti valori:

- **TD16:** integrazione fattura a seguito di reverse charge interno
- **TD17:** integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero
- **TD18:** integrazione per l'acquisto di beni intracomunitari
- **TD19:** integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972
- **TD21:** autofattura per splafonamento
- **TD22:** Estrazione Beni da Deposito IVA
- **TD23:** Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- **TD24:** Fattura differita di cui all'art. 21 comma 4, lett. a)
- **TD25:** Fattura differita di cui all'art. 21 comma 4 terzo periodo lett. b)
- **TD26:** Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)
- **TD27:** Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Come detto con l'utilizzo in particolare dei TD 17-18-19 sarà possibile produrre ed inviare a SdI XML contenenti i dati delle fatture passive estere (sia UE che extra-UE) evitando in questo modo di dover trasmettere l'esterometro.

Ricordiamo che per le importazioni e le esportazioni per le quali è emessa bolletta doganale non è, invece, necessaria l'inclusione dei dati fattura nell'esterometro dal momento che vengono trasmessi direttamente all'AdE dall'Agenzia delle Dogane.

La fattura immediata (da trasmettersi entro 12 giorni) continuerà ad essere gestita con codice TD01 (oppure es. TD06 nel caso di parcella), mentre in caso di fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera a), da trasmettersi entro il giorno 15 del mese successivo, si dovrà utilizzare il codice TD24.

Introdotta anche il codice TD25, per la fattura "ultra differita", emessa ai sensi dell'articolo 21 comma 4, lettera b).

Sono quindi gestibili le seguenti operazioni:

- Reverse charge interno: TD 16

Da utilizzare per le integrazioni che vengono inviate al SdI dal destinatario nei casi di reverse charge italiano.

L'invio a SDI del XML che si volesse produrre dopo aver effettuato l'integrazione non è obbligatorio, ma consigliato ai soggetti che hanno aderito al sistema di conservazione elettronica fornito dall'Agenzia delle Entrate, in modo da avere anche tale documento nel proprio archivio digitale.

- Reverse charge o autofattura estera in inversione contabile da art. 17 2 comma Dpr 633/72: TD17 - TD18 - TD19

Consentono di trasmettere a SDI i dati delle fatture passive provenienti dall'estero o da non residenti e di gestire l'integrazione o l'autofattura con il SdI, eliminando l'obbligo dell'esterometro.

- Regolarizzazioni: TD20 - TD21 - TD22 - TD23

Permettono di gestire le operazioni da deposito Iva, se necessaria integrazione (vedi circolare 14/E/2019 dell'AdE).

- Fatture differite: TD24 - TD 25

TD 24 per fattura differita - art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72 (fattura collegata a DDT per vendita beni o a documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizi).

TD 25 per fattura differita di cui all'art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72 (fattura differita per triangolazioni).

- Operazioni particolari: TD26

Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72).

- Autofatture: TD27

Consente di gestire la trasmissione e ricezione dal SdI delle autofatture aventi medesimo mittente e destinatario.

Per il corretto utilizzo, compilazione, trasmissione e registrazione contabile dei nuovi tipi documento l'Agenzia ha reso disponibile una [Guida Alla Compilazione delle Fatture Elettroniche e dell'Esterometro](#) di cui è consigliabile un'attenta lettura.

Evidenziamo di seguito alcune delle indicazioni contenute nella *Guida* riguardanti le tempistiche di trasmissione a SdI delle fatture e i criteri di compilazione dei nuovi Tipi Documento:

1) Per i tipi documento già esistenti (da TD01 a TD12 e TD20) viene confermato quanto sinora previsto, in particolare per la fattura immediata l'invio a SdI deve essere effettuato entro 12 giorni (compresi i festivi e prefestivi) dalla data di effettuazione dell'operazione che è quella valorizzata nel campo Data Documento del XML (la data di emissione è considerata invece la data di trasmissione che viene "tracciata" da SDI). In caso di scarto da parte dello SdI vi sono 5 giorni di tempo, dal momento dello scarto, per la riemissione della fattura corretta.

2) Per quanto riguarda i Tipi Documento da TD16 a TD20 riscontriamo alcune regole comuni di compilazione:

- Nel campo Cedente Prestatore del XML devono essere valorizzati i dati del fornitore di beni e servizi; nel campo Cessionario Committente quelli dell'acquirente che effettua l'integrazione.

- **Queste fatture saranno recapitate da SdI soltanto al mittente** (cioè al Cessionario Committente che effettua l'integrazione), pertanto andranno compilati correttamente i campi Codice Destinatario/Pec Destinatario in modo che l'XML "ritorni" al soggetto che l'ha emesso.

- Per la valorizzazione del campo 2.1.1.4 (cioè del numero fattura) è consigliata dall'AdE l'adozione di una numerazione progressiva "ad hoc".

- Richiesta indicazione dell'imponibile presente nella fattura del fornitore e della relativa imposta calcolata dal Cessionario Committente o della Natura nel caso si tratti di un'operazione esente IVA. In caso di aliquote diversificate si compilerà il documento con i singoli imponibili e le singole imposte.

- Indicazione nel campo 2.1.6 (Dati Fatture Collegate) dell'ID SdI della fattura di riferimento (qualora questa vi sia transitata) oppure del numero e data del documento originario per il quale è effettuata l'integrazione/autofattura.

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



La guida dettaglia, inoltre, per le diverse casistiche, gli obblighi di registrazione nei registri IVA Vendite e/o Acquisti.

Si sottolinea che anche questi documenti integrativi dovranno essere conservati in modalità digitale.

3) Viene precisato che il TD20, già esistente, deve essere utilizzato solo per l'emissione di autofatture nel caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore italiano che intra-UE.

4) Per le fatture differite (1), andranno utilizzati il TD24 (cessione diretta di beni o servizi) o il TD25 (cosiddetta "triangolazione", cioè cessioni di beni effettuate dal cessionario, che emetterà fattura di tale tipo, nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente).

Come consueto, la registrazione delle fatture differite dovrà essere effettuata nei seguenti termini: il Cedente Prestatore dovrà annotare la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni mentre il Cessionario Committente annoterà la fattura ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione.

È stato definitivamente chiarito come la data della fattura differita (campo 2.1.1.3 del XML), che rappresenta anche in questo caso la data di "effettuazione dell'operazione", dovrà essere una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo che la fattura documenta (vedi Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019).

È comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta.

*(1) Per le **cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto** o da altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle medesime.*

Come sempre siamo a disposizione di coloro che necessitano di chiarimenti